# Jent 152/22 Neu 10/2023



## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato

vista la domanda depositata da VTTTI ROBERTA con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII;

visto il decreto di apertura emesso in data 12.5.2023;

letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, ma solo precisazioni relative a due crediti per le quali si rimanda alla relazione finale del Gestore dell'OCC del 6.6.2023;

esaminati gli atti, ha emesso la seguente

### SENTENZA

In tesi generale, al Giudice spetta accertare preliminarmente l'assenza della condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 co. 7 CCII, il Giudice deve accertare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatori (art. 70 co. 9 CCII).

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue in ordine alla fattispecie in esame.

Non emergono elementi per affermare la grave colpa nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento



c ancor meno la presenza di mala fede a carico della ricorrente e ciò alla luce l'alla tranagliata vita coniugale della ricorrente conclusasi con il divorzio e dell'interrizzione dell'attività lavorativa, potendo sul punto farsi riferimento alla relazione dell'OCC per i dettagli.

Tanto premesso, il piano di ristrutturazione proposto risulta

giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:

- versamento in un'unica soluzione di € 150.000 da parte di Vitti Leonardo per l'acquisto della quota di 1/3 di titolarità della ricorrente relativa all'immobile sito in Bari alla via Madre Clelia Merloni n. 8 e alla liquidazione della quota di 326/1000 di un'immobile della ricorrente sito in Rocchetta a Volturno (IS), stimata in € 10.875.

Al riguardo occorre tuttavia precisare che entrambi gli immobili dovranno essere liquidati ex art. 71 co. 1 CCII tramite procedure competitive (le cui modalità verranno determinate dal Gestore dell'OCC e comunicate al GD) e nel caso della predetta quota immobiliare di 1/3 la proposta di Vitti Leonardo potrà essere posta a base della procedura competitiva.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di aristrutturazione presentato e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata al Gestore dell'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

#### OMOLOGA.

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da VITTI ROBERTA.

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura del Gestore dell'OCC;

#### avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'att. 51 CCII; avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a date esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 CCII per LE vendite previste nel piano (v. quanto esposto in premessa):

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e depositare una relazione finale che dia conto dell'avvenuta esecuzione del piano.

#### avvette

che ai sensi dell'att. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

dichiara

chiusa la procedura.

Ι,

Così deciso a Bari il 04/10/2023.

TTURUNALE CHBARI

Il Giudice Dott, Michele De Palma

